

Omissis

Svolgimento del processo

C.C. propose opposizione avverso il precetto notificatogli il 22 febbraio 2006, ad istanza di Q.J., con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 16.613,80, in forza di una sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 28 novembre 2005, n. 2825. Deduceva il C. l'illegittimità dell'opposto precetto, per erronea applicazione della tariffa forense nella nota delle spese processuali.

Il giudice dichiarava l'opposizione inammissibile in quanto, ancorchè qualificata dal medesimo opponente come opposizione al precetto e rubricata come tale, la stessa non rientra nell'*art. 615 c.p.c.* perchè con essa non si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, come appunto prevede tale disposizione, bensì si contesta semplicemente la nota spese proposta dal difensore, limitata peraltro ad alcune voci.

Propone ricorso per cassazione C.C., con due motivi.

Non svolge attività difensiva l'intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia Violazione/falsa applicazione delle norme di diritto (*art. 360 c.p.c.*, n. 3).

Sostiene parte ricorrente che l'errore in cui è incorso il Giudicante riguarda innanzitutto la qualificazione giuridica dell'azione e che l'opposizione a precetto, può avere ad oggetto sia il diritto della parte istante ad agire in *executivis*, sia la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo.

Con il secondo motivo si denuncia Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (*ex art. 360 c.p.c.*, n. 5).

Secondo C.C. il Giudicante, nel pronunciarsi sfavorevolmente in ordine alla qualificazione dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, ha integralmente omesso di motivare la propria decisione su un punto decisivo della controversia, ovvero sull'alternativa qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*, comma 1.

I due motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

E' giurisprudenza consolidata che l'opposizione a precetto può configurare sia opposizione all'esecuzione (*art. 615 cod. proc. civ.*) sia opposizione agli atti esecutivi (*art. 617 cod. proc. civ.*), a seconda che il debitore contesti

l'ammontare della somma con esso ingiunta - nella specie l'intero delle spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali - ovvero ne chieda la nullità per vizi formali; e pertanto, se è accolta, nell'un caso persiste l'idoneità il precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per l'esecuzione;

nell'altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato (Cass., 26 febbraio 1998, n. 2123).

In particolare, integra opposizione all'esecuzione, non agli atti esecutivi, quella proposta dall'esecutato per contestare che possano essergli richieste determinate spese portate dal precetto, investendo essa, sia pure limitatamente alle spese, il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata (Cass., 27 ottobre 1984, n. 5489).

La contestazione, con la quale l'intimato dichiara che nell'atto di precetto sono state chieste somme non dovute per le spese, in quanto non conformi alle tariffe legali professionali in vigore, investe una questione che involge il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione non spontaneamente adempiuta e pone in discussione il diritto sostanziale del creditore a conseguire il credito per come compiutamente risulta indicato nell'atto di precetto.

Si tratta, in definitiva, di contestazione che deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.

Nella specie il Giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere l'opposizione al precetto non rientrante *nell'art. 615 c.p.c.*, comma 1, e dichiarando l'opposizione inammissibile in quanto ha per oggetto non il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata, bensì una semplice contestazione della nota spese proposta dal difensore e limitata peraltro ad alcune voci di spesa ritenute dall'opponente non conformi alle tariffe professionali.

Il Giudicante, quindi, non poteva limitarsi ad una pronuncia processuale di inammissibilità dell'opposizione, ma doveva esaminarne nel merito la fondatezza.

L'accoglimento del ricorso comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata, per lasciare spazio ad una pronuncia di merito in ordine alla contestazione della pretesa esecutiva.

Il Giudice di rinvio, individuato nel Giudice unico di Monza in diversa persona, provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Monza, in persona di diverso Giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013
